

(N. 2534)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 16 luglio 1952 (V. Stampato N. 2776)

presentato dal Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro
(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 24 LUGLIO 1952

Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni di cui alla legge 9 giugno 1950, n. 396, relative alla proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra si applicano anche per il periodo dal 1° gennaio 1952 al 30 giugno 1954.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.